



Comune Di Alghero
Provincia di Sassari

CAPITOLATO D'ONERI

**GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURE INFORMATICHE HARDWARE E SOFTWARE DEL COMUNE DI
ALGHERO.**

CIG: 48213385FA

Art. 1 – OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appalto consiste nella fornitura e installazione di attrezzature informatiche hardware e software negli uffici comunali dell'Ente, ubicati in Alghero via S. Anna n°38.

Art. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 62.597,85 iva inclusa (51.733,76 + IVA), oneri della sicurezza non previsti.

Art. 3 – ELENCO ATTREZZATURE E SOFTWARE

L'appalto consiste nella fornitura delle attrezzature hardware e software elencati nel capitolato tecnico.

Art. 4 – CONSEGNA E DURATA FORNITURA

La durata dell'appalto è stabilita in gg. 30 (giorni trenta) naturali e consecutivi per la fornitura, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

Art. 5 – PENALI IN CASO DI RITARDO

In caso di ritardo rispetto al tempo indicato per l'esecuzione della prestazione, l'Amministrazione applicherà una penale pari a 0,5% dell'importo a base d'asta per ogni giorno di ritardo da trattenere dal saldo. Qualora il ritardo dovesse perdurare oltre i 10 giorni dalla scadenza, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In caso di inosservanza l'Amministrazione provvederà ad effettuare la decurtazione dalla prima liquidazione. La penale sarà applicata con provvedimento del dirigente. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso di contestazioni.

L'appaltatore dovrà stornare dalla fattura la somma dovuta a titolo di penale, in caso di inosservanza l'Amministrazione tratterà la penale dalla prima liquidazione successiva all'addebito, senza ulteriori formalità. Qualora la ditta ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura indicata nel presente capitolato, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, previa comunicazione alla ditta appaltatrice, l'esecuzione parziale o totale della fornitura omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi e danni eventualmente derivati al Comune di Alghero. Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice e sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 6 – PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nel presente capitolato e dovrà essere fatturato in un'unica soluzione a ultimazione dell'appalto. La ditta a seguito dell'intervento richiesto emette fattura. I pagamenti saranno effettuati entro 60 gg dalla presentazione della fattura al protocollo dell'Ente e previo accertamento dell'esecuzione e installazione a regola d'arte della fornitura da parte del responsabile del procedimento, il quale impartirà alla ditta ogni necessaria direttiva. Il pagamento e i tempi di liquidazione delle fatture è subordinato alla certificazione relativa alla regolarità contributiva, certificata attraverso il D.U.R.C.

Art. 7 – OSSERVANZA DEL C.C.N.L.

Il prestatore d'opera si obbliga ad osservare tutte le disposizioni, ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge, dalle norme sindacali, assicurative nonché dalle consuetudini inerenti la mano d'opera, la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare nei confronti dei lavoratori dipendenti della società affidataria ed occupati nella prestazione dell'opera, dovranno essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se la ditta non sia

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Inoltre tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. Qualora il Comune di Alghero riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro e da altri Enti, violazioni delle disposizioni sopra indicate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro o altro Ente competente non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto o che siano stati adempiuti i diversi obblighi, ovvero che la vertenza sia risolta.

Art. 8 – COLLAUDO

In sede di fornitura delle attrezzature verranno fatte ispezioni a cura del responsabile del procedimento incaricato dall'Ente, al fine di verificare che la fornitura e l'installazione siano state eseguite a regola d'arte e in accordo con le previsioni del presente capitolato. Della conformità o meno verrà dato atto con un verbale di accettazione. Le attrezzature non funzionanti correttamente, saranno sostituite a cura e spese dell'appaltatore entro 15 (quindici) giorni o in mancanza l'importo corrispondente verrà dedotto dai pagamenti.

La ditta non è sollevata dai propri obblighi anche in relazione a difetti ed imperfezioni non emersi in fase di collaudo ma che siano di seguito accertati.

Art. 9 – RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Nell'esecuzione della fornitura la ditta dovrà adottare, di propria iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose. In caso di infortunio sono a carico dell'impresa le indennità cui dovesse sottostare a favore dell'avente diritto, dichiarando fin d'ora sollevato e indenne il Comune di Alghero da qualsiasi responsabilità. La ditta è responsabile dell'operato del proprio personale e dovrà ottemperare a tutte le disposizioni di legge o regolamentari a sua cura, spese e responsabilità. Qualora durante l'installazione si verificano dei danni alle cose la ditta dovrà ripristinare lo stato dei luoghi entro il termine di ventiquattro ore. In caso di inadempienza l'amministrazione provvederà al ripristino rivalendosi dei relativi costi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatrice e/o su deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente integrato.

Art. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB APPALTO

E' nulla la cessione del contratto ed è assolutamente vietata qualsiasi forma di sub-appalto.

La violazione ai divieti stabiliti in materia di cessione e di subappalto del contratto costituisce motivo di risoluzione ipso iure del contratto stesso e di incameramento della garanzia definitiva, fatte salve le ulteriori eventuali azioni in danno.

Art. 11 – CAUZIONI

Per essere ammessi alla gara è richiesta, fra l'altro, la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'art.75, del Decreto Legislativo n.163/2006, pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, da costituirsi secondo la disciplina dell'art. 75 del succitato Decreto Legislativo.

All'atto dell'aggiudicazione, l'esecutore del contratto deve costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 113 del citato Decreto Legislativo n.163/2006.

L'impresa concessionaria è obbligata a reintegrare immediatamente la garanzia fidejussoria definitiva di cui la stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata del contratto.

La garanzia fidejussoria definitiva verrà svincolata con l'osservanza e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia con autorizzazione del responsabile del servizio competente previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati e i requisiti raccolti durante il procedimento per l'affidamento del servizio verranno utilizzati solo a tale scopo e trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003.

Art. 13 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione del contratto è attribuita alla giurisdizione del Foro di Sassari. È escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Per quanto non espressamente specificato nel presente capitolato si fa rinvio alle norme legislative vigenti in materia.

Il Dirigente Settore V
Ing. Giovanni Spanedda